



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Teresa Polverino	Presidente
dott. Donato Centrone	Consigliere
dott.ssa Elisabetta Conte	Referendario
dott. Sergio Antonio Prestianni	Referendario
dott.ssa Francesca Cosentino	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 28 marzo 2022

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTO l'art. 243-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-quater del TUEL, rubricato "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione";

VISTE le Linee guida in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazioni n. 16/2012/INPR, n. 11/2013/INPR e n. 5/2018/INPR;

VISTE le pronunce di orientamento generale in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, i cui principi di diritto si intendono in questa sede richiamati;

VISTE le delibere di Consiglio comunale n. 15 del 25 maggio 2019 e n. 29 del 07 settembre 2019, con cui il Comune di Riomaggiore ha approvato, rispettivamente, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed il conseguente Piano, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL;

VISTA la relazione sul ridetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prodotta dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, del 15 dicembre 2021, inviata alla Sezione, tramite posta elettronica certificata, il 30 dicembre 2021, prot. n. 7074;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 20/2022, con cui è stata convocata, per il giorno 28 marzo 2022, adunanza in camera di consiglio al fine di deliberare in ordine all'approvazione del Piano di riequilibrio adottato dal Comune di Riomaggiore;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare gli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1, 2, 3, lett. e) 5, 6 e 8-bis;

VISTO l'art. 36, comma 4, del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante *“Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”*;

VISTO l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto l'art. 16, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ai sensi del quale *“[i] termini di cui all'art. 85, commi 2,5,6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022”*;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 31 marzo 2021, del 21 aprile 2021, del 22 luglio 2021, del 16 settembre 2021 e del 14 dicembre 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le “*regole tecniche e operative*” per lo svolgimento delle adunanze in camera di consiglio da remoto adottate con i decreti del presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, n. 153 del 18 maggio 2020, n. 287 del 27 ottobre 2020 e n. 341 del 31 dicembre 2021;

Viste le disposizioni del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 2 del 3 gennaio 2022, con cui viene prorogato fino al 31 marzo 2022, tra l'altro, l'utilizzo delle modalità audio/video di collegamento da remoto per lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche per l'esame collegiale degli affari da definire con deliberazioni della Sezione;

Udito, nell'adunanza in parola, il relatore, dott. Sergio Antonio Prestianni;

Considerato che, all'esito della valutazione degli atti oggetto di esame, la Sezione regionale, con ordinanza collegiale n. 6 del 24 gennaio 2022, ha chiesto al Sindaco del Comune di Riomaggiore ulteriori chiarimenti e integrazioni documentali, da produrre entro il 25 febbraio 2022;

Esaminata la risposta istruttoria del Comune di Riomaggiore, datata 26 febbraio 2022, e relativi allegati, inviata alla scrivente Sezione regionale di controllo nella medesima data, ed acquisita al protocollo con il n. 1101;

Fatto e diritto

L'art. 3, comma 1, lettera r), della legge n. 213 del 2012 ha inserito, nel Titolo VIII, “Enti locali deficitari o dissestati”, del d.lgs. n. 267 del 2000, l'art. 243-bis che prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario. Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed in situazioni di dissesto finanziario.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli articoli 243-bis, ter e quater del TUEL, si inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative e, in parallelo, i rimedi per farvi fronte. In tale sistema era già inserita la procedura del cosiddetto “dissesto guidato”, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che, in precedenza, rappresentava il rimedio di chiusura del sistema di salvaguardia delle gestioni degli enti locali.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di deficitarietà strutturale prossima al dissesto, ma che si svolge privilegiando l’affidamento agli organi ordinari dell’ente della gestione delle iniziative per il risanamento. La procedura è cadenzata da termini anche perentori e richiede l’intervento della Corte dei conti in successive fasi del procedimento. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha deliberato apposite Linee guida (cfr. deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR), necessarie ad orientare la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali del Ministero dell’interno circa i criteri di esame del piano di riequilibrio. All’esito della prima fase della procedura, quella istruttoria, la Commissione ministeriale redige una relazione finale, da trasmettere alla competente Sezione regionale della Corte, che, valutata la congruenza delle misure che si intendono adottare ai fini del riequilibrio, emette una deliberazione motivata di approvazione del piano o, in caso contrario, di diniego. Alle Sezioni regionali di controllo spetta anche il compito di vigilare sull’esecuzione del piano di riequilibrio, effettuando, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett. a), le prescritte verifiche semestrali.

Il piano di riequilibrio, in particolare, deve contenere tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate, e comunque:

- le eventuali misure correttive adottate dall’ente in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l’individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

- l'indicazione, per ciascun anno del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo d'amministrazione e degli importi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Va evidenziato come l'ampiezza del tempo di esecuzione del piano, ormai anche ventennale (cfr. art. 1, comma 888, della legge di bilancio n. 205 del 2017), vincola le future gestioni. Pertanto, la graduazione della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e del finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d, TUEL) deve privilegiare i primi anni del percorso di riequilibrio, e preferibilmente quelli residui di attività della consiliatura e, comunque, i primi 5 anni.

I. Cause del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Quantificazione del disavanzo e relative cause

La situazione di squilibrio dell'Ente è stata determinata dalla sua condanna al pagamento dell'importo di euro 5.013.118,32, oltre interessi dalla data del 28.02.2012 sino al saldo effettivo, in favore della Regione Liguria, per effetto della sentenza n. 1670/2018 pronunciata dal Tribunale di Genova in data 11.06.2018.

Preso atto della condizione finanziaria dell'Ente, questa Sezione regionale di controllo ha ordinato al Comune di Riomaggiore di adottare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, le opportune misure correttive, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL (deliberazione n. 42/2019/PRSP d.d. 08.03.2019, dep. 05.04.2019).

Il Comune di Riomaggiore e la Regione Liguria hanno successivamente concordato, in via transattiva, la rateizzazione del debito complessivo (quantificato in euro 5.013.118,32 in linea capitale, euro 89.130,00 per spese di lite ed ulteriori euro 157.633,45 per spese di registrazione della sentenza di condanna), prevedendo il pagamento del 50% di quanto dovuto entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo e la dilazione del debito residuo in dieci rate annuali senza interessi. La transazione è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 26.06.2019.

In base al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato dall'Ente ai sensi dell'art. 243-bis TUEL, la massa debitoria complessiva risulta ammontare ad euro 4.548.469,58, come attestato dall'organo di revisione dell'Ente nella relazione sul piano di riequilibrio d.d. 03.09.2019. Come previsto dagli accordi con la Regione Liguria, il Comune di Riomaggiore ha provveduto a pagare nel mese di luglio 2019 euro 2.676.607,54, mentre negli anni 2020, 2021 e 2022 ha corrisposto le successive rate, pari ad euro 267.660,75 ciascuna.

Capacità di riscossione delle entrate

La capacità di riscossione del Comune non presenta criticità, come attestato dai dati relativi al triennio 2016-2018 e confermato dalla seguente tabella, riferita agli anni 2017-2021, prodotta dall'Ente in risposta alla richiesta istruttoria di questa Sezione (ord. 06/2022 d.d. 20.01.2022).

Comune di Riomaggiore, Prot. n. 0002532 del 26-02-2022 in partenza Cat. 4 Cl. 6

Tipologia questionario: Questionari Bilanci Esercizio: 2021
Denominazione Ente: RIOMAGGIORE Dati al: PRE consuntivo

Sezione I.III - Gestione finanziaria-Entrate

Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

1. Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	%
	(A)	(B)	Accert./Previsioni definitive di competenza (B/A*100)
Titolo I	2.598.231,78	2.430.264,25	93,54
Titolo II	695.909,92	726.059,89	104,33
Titolo III	1.163.327,22	908.922,28	78,14
Titolo IV	1.401.102,59	853.434,74	60,91
Titolo V	0,00	0,00	

Efficienza della riscossione e versamento

2. Efficienza della riscossione e versamento

2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonamento Competenza Esercizio 2021	Rendiconto 2021
Recupero evasione IMU/TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020	2021
Recupero evasione IMU/TASI				
Accertamenti	20.040,04	36.376,82	54.968,73	42.994,31
Riscossioni	14.959,96	36.376,82	52.968,73	42.994,31

2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi	2017	2018	2019	2020	2021	Totale residui conservati al 31.12.2021	FCDE al 31.12.2021
IMU/TASI	Residui iniziali	374.845,74	169.628,07	23.000,00	0,00	21.106,48	39.176,24
	Riscosso c/residui al 31.12	14.375,62	169.565,58	16.270,60	0,00	21.151,48	
	Percentuale di riscossione	3,84	99,96	70,74		100,21	
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	1.377.582,01	1.294.408,28	755.147,06	673.282,07	888.365,18	862.581,24
	Riscosso c/residui al 31.12	281.508,66	927.821,88	237.372,00	222.555,82	317.402,43	574.392,85
	Percentuale di riscossione	20,43	71,68	31,43	33,06	35,73	
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	391.538,35	262.726,00	151.110,37	64.393,38	15.875,45	10.241,75
	Riscosso c/residui al 31.12	92.673,88	129.469,63	61.366,00	35.788,19	15.875,45	3.545,65
	Percentuale di riscossione	23,67	49,28	40,61	55,58	100,00	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	0,00	39.286,00	81.712,00	43.906,00	48.006,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	80,00	41.720,36	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,20	51,06	0,00	
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00			0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00			0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00			0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00			0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00			

(1) sono comprensivi dei residui di competenza

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Dall'esame dei dati forniti dall'Ente emerge una modalità di determinazione del FCDE non corretta, con particolare riferimento all'accantonamento relativo alla TARI (punto c della risposta all'ordinanza n. 06/2022 sopra citata). Fonti BDAP indicano un ammontare complessivo di residui finali, al 31 dicembre 2020, di euro 890.365,15, mentre i dati forniti dall'Ente nella risposta istruttoria del 26.02.2022 indicano un importo pari ad euro 695.543,46 (206.264,56+489.278,90). La quota di accantonamento al 31.12.2020 afferente la TARI deve quindi essere rideterminata in euro 477.680,91 (890.365,18x53,65%), rispetto ad euro 373.159,066 (695.543,46x53,65%). Tale incongruenza non risulta tuttavia incidere sulla idoneità del piano a ripristinare gli equilibri di bilancio dell'Ente, né pregiudica la sua concreta attuabilità, ferma restando la necessità che l'Ente provveda al corretto ricalcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità.

Debiti fuori bilancio e altre passività potenziali

Il Comune di Riomaggiore ha provveduto a riconoscere il debito nei confronti della Regione Liguria, pari ad euro 5.013.118,32 oltre interessi, con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 07.09.2019. Con deliberazione n. 35 del 30.09.2020 l'Ente ha riconosciuto ulteriori debiti fuori bilancio, relativi ad incarichi conferiti a consulenti di parte in una causa civile promossa dalla Regione Liguria contro il Comune stesso, OSL ed il Ministero dell'Interno; tali somme hanno trovato idonea copertura nel bilancio dell'Ente.

Gli accantonamenti effettuati a fondo contenzioso, pari ad euro 10.000,00 risultano nel complesso congrui, tenuto conto dell'unica causa pendente per il Comune di Riomaggiore nei confronti della società IGEA srl, del valore di euro 11.139,79. Ulteriori spese per un procedimento giudiziario già concluso nei confronti della società Tecnologie Costruzioni Turco srl hanno trovato copertura in somme precedentemente accantonate.

Il Comune ha confermato nella risposta istruttoria l'assenza della prestazione di garanzie, tipiche o atipiche, a favore di terzi.

Situazione di cassa, fondi vincolati e tempestività dei pagamenti

La situazione di cassa, la cassa vincolata e l'indice di tempestività dei pagamenti non presentano profili di criticità, secondo i dati forniti dall'Ente rappresentati nella seguente tabella.

	2019	2020	2021
Fondo cassa al 31.12	4.756.705,00	5.021.295,98	3.198.814,93

Cassa vincolata	67.720,27	67.720,27	67.720,27
Tempestività dei pagamenti	17,85	31,42	2,57
Pagamenti oltre il termine	1.660.381,93	1.807.180,40	1.231.308,29

Spese per il personale

La media spese per il personale risulta inferiore negli anni dal 2019 al 2022 rispetto al triennio 2011/2013. Tenuto conto della ridotta dotazione organica del Comune, non emergono ulteriori profili di criticità riguardo a tale tipologia di spese.

Enti strumentali e società partecipate

Il Comune di Riomaggiore detiene minime partecipazioni in quattro società (IREN SPA, ATC Mobilità e parcheggi SPA, STL Cinque Terre Riviera Spezzina a r.l. in liquidazione ed ATC Esercizio SPA) che non risultano avere bilanci in negativo. L'Ente ha effettuato la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute con deliberazione n. 49 del 29.12.2021 e non risulta aver rilasciato garanzie o finanziamenti alle società partecipate.

II. Le misure di risanamento

Le misure di risanamento previste dal piano riguardano le entrate fiscali, la razionalizzazione delle spese, la riduzione dell'indebitamento dell'ente e l'ottimizzazione della gestione delle entrate mediante una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Le misure specifiche prevedono, sotto il primo profilo, l'incremento del gettito annuo dell'imposta di soggiorno, il potenziamento del contrasto all'evasione tributaria ed il miglioramento della fase di riscossione.

Sul fronte delle spese il Comune prevede di intervenire sulle spese di funzionamento, riducendo i costi sostenuti per toner, carta e cancelleria attraverso una progressiva dematerializzazione dei flussi di documenti. Non si prevede invece alcun intervento sulle spese per il personale.

Durante il periodo del piano di riequilibrio andranno a scadenza i piani di ammortamento di alcuni mutui, con riduzione della spesa sostenuta per rimborso dei prestiti, e non verrà fatto ricorso ad ulteriore indebitamento.

Il piano non prevede il ricorso al fondo di rotazione.

Il percorso di ripiano del disavanzo d'amministrazione

In base ai dati acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta, il risultato di amministrazione nel periodo 2019–2021 ha registrato un andamento positivo, da – 1.965.348,78 euro nel 2019 a -1.288.727,26 euro nel 2020 e, secondo i dati di preconsuntivo, - 936.965,60 nel 2021; il fondo cassa ha subito un incremento tra il 2019 ed il 2020, da euro 4.756.705,00 ad euro 5.021.295,98.

Nelle annualità 2019 e 2020 i risultati di gestione conseguiti hanno consentito un ripiano superiore alle quote programmate nel piano, come rappresentato nella seguente tabella.

Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis del Tuel	Disavanzo registrato nell'esercizio 2019	Disavanzo ripianato nell'esercizio 2019	Quota annuale da ripianare nel 2019 secondo quanto previsto nel piano	Quota di maggiore disavanzo ripianato nel 2019 rispetto alle previsioni de piano	Disavanzo registrato nell'esercizio 2020	Disavanzo ripianato nell'esercizio 2020	Quota annuale da ripianare nel 2020 secondo quanto previsto nel piano	Quota di maggiore disavanzo ripianato nel 2020 rispetto alle previsioni de piano
4.548.503,67	4.249.331,18	299.172,49	80.000	219.172,49	3.777.761,62	471.569,56	168.263,55	303.306,01

Anche i dati di preconsuntivo per il 2021 risultano positivi e prevedono una quota maggiore di disavanzo ripianato rispetto alle previsioni del Piano per euro 172.464,29.

Gli equilibri di bilancio, di parte corrente e in conto capitale

In base ai dati forniti dall'Ente nel corso dell'istruttoria risultano conseguiti gli equilibri di bilancio per gli anni 2019, 2020 e, riguardo ai dati di preconsuntivo, anche per l'anno 2021. La seguente tabella riporta i dati di dettaglio relativi al risultato di competenza (W1) all'equilibrio di bilancio (W2) ed all'equilibrio complessivo (W3).

	2019	2020	2021 (preconsuntivo)
Risultato di competenza (W1)	358.485,80	603.071,86	348.563,37
Equilibrio di bilancio (W2)	278.283,19	384.879,50	131.352,71
Equilibrio complessivo (W3)	277.583,19	764.306,64	515.706,84

III. Le valutazioni sul piano di riequilibrio del Comune di Riomaggiore

Il parere dell'Organo di revisione

Il Piano di riequilibrio in esame è corredato dal parere favorevole dell'Organo di revisione di data 03.09.2019. L'ammontare del disavanzo da recuperare è attestato dal revisore nella somma di euro 4.548.469,58, come sopra precisato.

L'istruttoria e le conclusioni del Ministero dell'interno

La relazione istruttoria redatta dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, evidenzia, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso al Piano di riequilibrio.

Risulta, infatti, rispettato il termine perentorio di novanta giorni tra la data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio e la delibera di approvazione del piano, ai sensi dell'art. 243bis co. 5 TUEL. Il Comune ha inoltre approvato nei termini di legge il rendiconto di amministrazione 2020, nonché il bilancio di previsione 2021-2023.

L'istruttoria ministeriale ha inoltre verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018, precedente la delibera di ricorso al Piano di riequilibrio. Nel medesimo periodo e sino alla data della relazione Ministeriale il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Ai fini dell'approvazione del piano, la relazione Ministeriale evidenzia la necessità di verificare con dati aggiornati e maggiore dettaglio le informazioni relative all'estinzione dei mutui e la modulazione, anno per anno, della previsione di ripianamento del disavanzo dell'Ente durante l'arco temporale del piano. Tali aspetti sono stati approfonditi nel corso dell'istruttoria svolta e non hanno evidenziato profili di criticità, in base alle considerazioni e ai dati sopra riportati.

La valutazione della Sezione regionale di controllo

In base ai dati raccolti ed agli approfondimenti svolti nel corso dell'istruttoria il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame può essere approvato. Sussistono, in particolare, i presupposti di legge di ammissibilità della procedura, come meglio precisato nel precedente paragrafo, e la massa passiva risulta determinata in modo attendibile. Le misure di risanamento dell'Ente appaiono idonee a realizzare gli obiettivi fissati nel cronoprogramma del piano ed i risultati conseguiti nei primi esercizi di attuazione confermano la possibilità di portare a termine con esito positivo la procedura di riequilibrio dell'Ente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Riomaggiore, dell'istruttoria condotta dal Ministero dell'Interno, del parere reso dall'Organo di revisione dei conti, nonché delle acquisizioni istruttorie intervenute a seguito di ordinanza collegiale

DELIBERA

di approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal Consiglio comunale di Riomaggiore

RISERVA

la verifica sull'effettiva esecuzione del Piano approvato, in aderenza alla periodicità semestrale stabilita dall'art. 243-quater, comma 6, del TUEL, all'atto del ricevimento delle pertinenti relazioni da parte dell'Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Riomaggiore,

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Riomaggiore ed all'Organo di revisione dei conti, oltre che al Ministero dell'Interno come prescritto dall'art. 243-quater, comma 4, del TUEL. Dispone, altresì, la pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Comune.

Il magistrato istruttore

dott. Sergio Antonio Prestianni

Il presidente

dott.ssa Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria il 15.09.2022

Per il funzionario preposto

(Cinzia Camera)